



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-7/20, 3 marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:161	VS c. Ufficio doganale principale di Münster, Germania	Sesta	Rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	/	/	/	Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 87, paragrafo 4 – Luogo di nascita dell'obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell'IVA all'importazione – Luogo di nascita dell'obbligazione tributaria
Classificazione									
Diritto secondario - Attuazione amministrativa del diritto europeo - Imposte indirette - Dazi doganali - IVA									
Questioni pregiudiziali									
Se l'art. 71, par. 1, secondo comma, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l'IVA all'importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali può sorgere nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell'Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.									
Dispositivo									
L'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l'IVA all'importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell'Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.									
Nota redazionale									
Il Tribunale tributario di Düsseldorf ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l'IVA all'importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali può sorgere nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione. VS, residente in Germania, ha importato il suo veicolo privato dalla Turchia, Stato ove lo stesso era immatricolato, passando per la Bulgaria, la Serbia, l'Ungheria e l'Austria. Detta importazione è stata accertata in Germania in occasione di un controllo di polizia. Successivamente, VS ha riportato il veicolo in Turchia per poi rivenderlo. A seguito del suddetto controllo, l'Ufficio doganale principale di Münster ha emesso un atto di accertamento pretendendo il pagamento di dazi doganali e di IVA all'importazione. VS ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale tributario di Düsseldorf affermando che egli aveva utilizzato il veicolo soltanto per un breve periodo di tempo ed esclusivamente ad uso personale. Di conseguenza, il veicolo suddetto non avrebbe dovuto essere assoggettato ai dazi doganali all'importazione. L'organo giurisdizionale adito sospendeva la causa e rimetteva gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 60 della direttiva IVA, l'importazione di beni viene effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene si trova nel momento in cui entra nell'Unione, mentre l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva dispone che, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità di tali dazi. Secondo la giurisprudenza della Corte, un'obbligazione a titolo di IVA potrebbe aggiungersi all'obbligazione doganale qualora il comportamento illecito che ha generato quest'ultima consenta di presumere che le merci in questione sono entrate nel circuito economico dell'Unione ed hanno potuto essere oggetto di consumo. Tuttavia, detta presunzione può essere ribaltata se è dimostrata l'introduzione di un bene nel circuito economico dell'Unione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso l'illecito e nel quale siffatto bene era destinato al consumo. In questo caso, il fatto generatore dell'IVA all'importazione si verifica in tale altro Stato membro.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									